II.18.2. Motivi di risoluzione a opera del contraente

Il contraente può risolvere il CQ o un contratto specifico in corso se l'amministrazione aggiudicatrice non adempie ai suoi obblighi, in particolare quello di fornire le informazioni necessarie affinché il contraente attui il CQ o esegua un contratto specifico conformemente a quanto previsto nel capitolato d'oneri.

II.18.3. Procedura di risoluzione

Una parte deve *comunicare formalmente* all'altra parte l'intenzione di risolvere il CQ o un contratto specifico e i motivi della risoluzione.

L'altra parte dispone di 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, comprese le misure adottate o che adotterà per continuare ad adempiere agli obblighi contrattuali. Se non vengono presentate osservazioni, la decisione di risoluzione diventa esecutiva all'indomani della scadenza del termine di presentazione delle osservazioni.

Se l'altra parte presenta osservazioni, la parte che intende procedere alla risoluzione deve *comunicare formalmente* la revoca dell'intenzione di procedere alla risoluzione oppure la decisione definitiva di risoluzione.

Nei casi di cui alla clausola II.18.1, lettere da a) a d), da g) a i) e da k) a n), e alla clausola II.18.2 la data in cui la risoluzione diventa effettiva deve essere indicata nella comunicazione formale.

Nei casi di cui alla clausola II.18.1, lettere e), f) e j), la risoluzione diventa effettiva il giorno successivo alla data in cui il contraente riceve la *comunicazione* di risoluzione.

Inoltre, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e indipendentemente dai motivi di risoluzione, il contraente deve prestare tutta l'assistenza necessaria, comprese informazioni, documenti e fascicoli, per consentire all'amministrazione aggiudicatrice di completare e proseguire i servizi al suo interno o di trasferirli a un nuovo contraente, senza interruzione o ripercussione sulla qualità o continuità dei servizi. Le parti possono convenire di redigere un piano di transizione che descriva in dettaglio l'assistenza del contraente, a meno che tale piano sia già precisato in altri documenti contrattuali o nel capitolato d'oneri. Il contraente deve prestare tale assistenza senza costi aggiuntivi, tranne se può dimostrare che essa richiede ingenti risorse o mezzi supplementari, nel qual caso deve fornire una stima dei costi interessati e le parti negozieranno un accordo in buona fede.

II.18.4. Effetti della risoluzione

Il contraente è responsabile dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice a causa della risoluzione del CQ o di un contratto specifico, compresi i costi aggiuntivi di nomina di un altro contraente o di appalto di un contratto a un nuovo contraente per la prestazione o il completamento dei servizi, a meno che il danno derivi da una risoluzione di cui alla clausola II.18.1, lettera j), k) o l), o alla clausola II.18.2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere un risarcimento per tali danni.